

INSERZIONI

PREZZO DA CONVENIRSI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Unione Popolare di Montalcino

Conto corrente con la posta

LIBERTAS

Organo dell'Unione Popolare di Montalcino

ABBONAMENTI

ABBONAMENTO

d' incoraggiamento L. 5,00

ordinario « 2,00

Una copia separata cent. 5

ESCE LA SECONDA E LA QUARTA DOMENICA D' OGNI MESE

La domanda di reparto dei Consiglieri fra le Frazioni al Consiglio Comunale di Montalcino.

RELAZIONE DELLA GIUNTA

Onorevoli Colleghi!

L'On. Prefetto della Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 della Legge Comunale e Provinciale chiede che questo On. Consiglio si pronunzi in merito alle istanze presentate da taluni Elettori appartenenti alle frazioni censimentarie di S. Angelo in Colle, di Camigliano e di Castiglion del Bosco.

Come è noto con queste istanze gli elettori sottoscritti si propongono di far ripartire il numero dei Consiglieri fra le frazioni del Comune, in ragione della popolazione, e quelli di Camigliano si propongono altresì di ottenere una sezione e seggio distinti.

Ora è modesto avviso della Vostra Giunta che, il Consiglio debba pronunziarsi contro l'accoglimento di tali istanze per evidenti ragioni giuridiche e per intuitive ragioni d'interesse generale. Ad tutto tali istanze, si presentano, secondo l'avviso nostro irricevibili per pregiudiziali ragioni di forma.

Non ci appare ricevibile quella di S. Angelo in Colle per una duplice ragione.

1.° perchè la legalizzazione delle firme degli elettori non risulta essere stata eseguita in conformità di legge, in quanto che, anche a voler concedere che per un atto di così gravi conseguenze sovvertite del intero sistema rappresentativo locale, non si debba esigere l'autenticazione prescritta dall'art. 1323 del Codice Civile, tuttavia non può ammettersi che possa essere valida la semplice legalizzazione a mezzo di un assessore non all'uopo delegato eseguita per giunta in blocco, nei locali dell'ufficio comunale e dopo che la istanza era ritornata come irregolare dalla Prefettura (vedasi lettera del Prefetto in data 11 Agosto 1907) il che esclude che la legalizzazione sia avvenuta nell'atto dell'apposizione delle singole firme. Rilievo di forma questo, che assurge al valore di una ragione di sostanza, dal momento che, fino dal 22 Settembre u.s. quattro dei firmatari, e cioè i Sigg. Giacomo Casini, Savino Fabbri, Ottavio Medaglini e Costantino Mazzeschi, dichiararono dinanzi al notaro Cav. Tito Costanti di voler recedere dalla istanza suddetta, come quella che era contraria ai loro convincimenti per essere pregiudicevole agli interessi della loro frazione, alla libertà ed alla sincerità del voto. Donde la conseguenza che, pur ammettendo l'autenticità delle singole firme, dato il modo con il quale si raccolsero e poi vennero legalizzate, non può aversi la certezza che il contenuto della istanza rispecchi veramente la volontà dei singoli sottoscrittori.

2.° perchè a prescindere da questo, la istanza non risulta sottoscritta dalla maggioranza dei ses-

santa Elettori residenti e possidenti nella frazione di S. Angelo, anche se nel numero dei firmatari richiedenti potessero essere computate le quattro firme revocate.

Questa seconda ragione perentoria rende egualmente irricevibile la istanza degli Elettori di Castiglioni del Bosco, perchè sottoscritta da quattro dei nove Elettori assegnati a detta frazione censimentaria.

E non è ricevibile, a nostro avviso, la istanza degli elettori di Camigliano e Poggio allè Mura, perchè manca di una qualsiasi motivazione. È risaputo che il provvedimento d'eccezione di cui al capoverso dell'art. 57 invocato, non può essere deciso che per gravi motivi, intorno ai quali il Consiglio Comunale deve essere consultato per metter poi in grado la Giunta Provinciale Amministrativa di giudicare con sicura cognizione di causa. Ed è intuitivo che un simile difetto rende irricevibile tale istanza, imperocchè non si tratta già — come mostrano di credere quelli elettori — dell'applicazione di un disposto di legge la quale sarebbe operativa ex iure e non avrebbe bisogno di giustificazioni: ma si tratta invece di applicare una deroga eccezionale al principio informatore della legge stessa, la quale, come avviene di ogni norma di eccezione, non può essere applicata se non per gravi motivi che la Giunta Provinciale Amministrativa ha il dovere di tradurre nella propria delibera secondo il precetto generale dell'art. 14 del Regolamento 19 Settembre 1889.

In altre parole per il difetto suddetto viene a mancare al Consiglio prima ed alla Giunta Provinciale Amministrativa di poi l'oggetto delle rispettive decisioni.

Ma pur prescindendo da queste eccezioni pregiudiziali, è convincimento nostro che, nel nome dell'interesse generale del nostro Comune, le istanze suddette non possano accogliersi per molteplici ragioni giuridiche, economiche e morali.

Va premesso che prima dell'anno 1778, sotto il Governo Granducale di Toscana, il territorio del nostro Comune era diviso in cinque Comunità: Montalcino, Torrenieri, Castelnuovo dell'Abate, Camigliano e S. Angelo in Colle, ed in cinque Comuni: Argiano, Celamonti, Castiglione del Bosco, Abbazia Ardenga e Poggio alle Mura.

Con decreto di Pietro Leopoldo in data 2 Giugno 1777 tali Comunità e tali Comuni vennero soppressi per dar vita alla nuova ed unica Comunità di Montalcino statuendone l'unità economica, amministrativa ed elettorale.

Successivamente, agli effetti del Censimento, si stabilirono nuove circoscrizioni notevolmente diverse da quelle della vecchia costituzione amministrativa toscana, ed anche queste circoscrizioni non rimasero immutate, poichè mentre per il Censimento del 1871 e per quello del 1881 le frazioni di Censimento erano cinque, essendo Castiglioni del Bosco congiunto a Montalcino, nel Censimento del 1901 le circoscrizioni divennero sei, e cioè

Montalcino con N. 4872 abitanti e con N. 527 elettori.

Castelnuovo con 1028 abitanti e 86 elettori.

S. Angelo in Colle con 955 ab. e 60 elettori.

Camigliano con 708 ab. e 30 elettori.

Castiglioni del Bosco con 494 ab. e 9 elettori.

Torrenieri con 781 ab. e 48 elettori.

Ora è fuori di dubbio che la semplice divisione del territorio agli effetti del Censimento immanicabile in qualsiasi Comune, non costituisce di per sé quella *divisione in frazioni*, che deve preesistere al disopra dell'arbitrio della Giunta Provinciale Amministrativa, perchè possa farsi luogo all'applicazione della deroga di cui al capoverso dell'art. 57 invocato.

Ed è pure fuori di dubbio, come già rilevammo che la preesistente *divisione del Comune in frazioni* non è da sola sufficiente ad autorizzare tale deroga eccezionale che solo da gravi motivi può essere autorizzata.

La legge, è vero, non definisce la *frazione*, ma ciò non vuol dire che la frazione corrisponda ad un puro concetto di quantità o sia costituita da una parte qualunque del territorio di un Comune. Il silenzio della legge, specialmente in rapporto all'art. 57, significa questo soltanto: che la frazione è posta come cosa nota, come un fatto indiscusso ed ammesso per comune consenso, per modo che sieno frazioni quelle che per frazioni siano effettivamente considerate, tanto nel caso che esse siano sempre esistite come tali, quanto nel caso che esse provengano da antichi Comuni soppressi, o per un aggruppamento determinato da mutamento di condizioni territoriali o da sviluppo di condizioni sociali.

Ma, come dottamente sentenzia la quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sua decisione in data 15 Giugno 1906 nella vertenza fra il Comune di Montorio Veronese ed il Ministero dell'Interno (Giurisp. Ital. 1906 III. 362) se la frazione nel suo stadio più progredito è più complesso è un Comune di fatto, a cui manchi soltanto la propria rappresentanza autonoma, anche nei suoi stadi più semplici è sempre un nucleo che contiene in sé, e come in germe, tutti gli elementi o molti degli elementi dai quali si può originare un Comune.

« Essa, soggiunge la citata decisione per dir « le cose più analiticamente, suppone e richiede « un centro particolare di convivenza che potrà « essere più o meno largo ed esteso, un territorio nel quale l'attività dei convitati si svolge come in un campo proprio ed adatto, un « sufficiente numero di elettori, un complesso di « rapporti sociali e d'interessi che possa essere « avvisato se non come sempre separato o contrario a quelli del Capoluogo, almeno come « distinto o di per sé stante. »

In altre parole, come si rileva anche da molteplici disposizioni sparse nella Legge Comunale e provinciale, la frazione è nel concetto del legislatore come l'immagine impicciolita e ridotta del Comune, col quale ha rapporto spesso d'i-

dentità, sempre di somiglianza. E se è incontestabile che essa abbia qualcosa di variabile nel senso che può avere ora alcuni elementi, ora alcuni altri, ora averli più sviluppati, ed ora meno, pure nella sua variabilità deve esservi sempre qualcosa che la differenzi e quasi la contrapponga al Comune di cui fa parte e deve esservi sempre qualcosa che ad un Comune l'assomigli.

Ed allora qual'è mai fra le frazioni censimentarie del nostro Comune quella che rivesta queste caratteristiche giuridiche e raccolga questi presupposti di fatto necessari?

Secondo l'avviso nostro, nessuna. Solo Castelnovo, Torrenieri e S. Angelo può dirsi abbiano un centro particolare di convivenza ove, eventualmente potrebbero avere una sede, appena passabile, taluni elementari servizi Municipali: non così Camigliano e meno ancora Castiglione del Bosco, i cui centri abitati si riducono a delle fattorie con qualche casolare d'attorno e con una popolazione accentrata rispettivamente di 127 e di 35 abitanti. E nessuna di queste così dette frazioni può dirsi abbia un particolare territorio, nettamente determinato, ammesso per comune consenso è per precisati effetti amministrativi. Quello determinato agli effetti statistici del Censimento, mutevole e mutato, non risponde — come abbiamo già visto — a quello tradizionale risalente al 1777; si differenzia notevolmente da quello della circoscrizione del servizio medico condotto e dei correlativi servizi dipendenti dalla legge Sanitaria, non ha rapporto alcuno con l'applicazione della legge sull'istruzione obbligatoria e con qualsiasi altro servizio Comunale, e non ha nemmeno per fondamento la tradizione affidata a particolari circoscrizioni ecclesiastiche.

Né il territorio censimentale di ciascuna si contraddistingue da quello delle altre e da quello del Capoluogo, per distinte e particolari proprietà delle rispettive borgate, non esistendo affatto un demanio frazionale e non possedendo il Comune alcuna proprietà nelle così dette frazioni. E nessuno Ufficio Governativo, nemmeno quello del Giudice Conciliatore, sopravviene in esse a dare, con la sua giurisdizione, un indice sicuro e preciso di una circoscrizione territoriale distinta, nella quale — per usar le parole del Consiglio di Stato — *l'attività dei rispettivi conviventi si svolge come in un campo proprio ed adatto.*

E manca infine anche un sufficiente numero di elettori. La legge non dice all'Art. 57 di quanti elettori debba essere costituita la maggioranza secessionista: ma questa indeterminazione della legge non può significare affatto, che basti un qualunque numero di elettori, purché rappresenti la maggioranza dei possidenti e residenti nel perimetro, a rendere legittima la richiesta. Se anche non si dovrà prendere come norma assoluta il numero dal successivo art. 58 prescritto per dar vita ad una sezione autonoma, pur tuttavia, data la coincidenza evidente delle principali ragioni informative di quest'articolo, anche per l'applicazione dell'Art. 57, debbano in via normale valere gli stessi criteri stabiliti all'Art. 58. Imperocché non deve dimenticarsi che il concetto della *maggioranza* da cui si diparte l'art. 57, ha insito il presupposto dell'esistenza eventuale di una contrastante minoranza.

E ciò presuppone alla sua volta l'esistenza di una notevole ed apprezzabile assemblea elettorale almeno in senso proporzionale e relativo all'intero collegio elettorale del Comune.

Ed alla stregua di questi principi razionali ci pare che nessuna delle nostre frazioni censimentarie abbia un sufficiente numero di elettori, onde poter aspirare ad una rappresentanza autonoma e meno che mai Torrenieri, Camigliano e Castiglioni del Bosco, le quali non si troverebbero in

grado di ottenere la sezione separata, anche se ricorressero a loro favore, il che non è, *condizioni speciali di lontananza e di viabilità tali da rendere difficile l'esercizio del diritto elettorale dei loro pochissimi iscritti.*

Mentre per rispettata tradizione, in ragione diretta dell'importanza della frazione censimentaria e del numero degli elettori iscritti, Castelnovo ha due rappresentanti in Consiglio Comunale ed uno per ciascuno ve ne hanno S. Angelo e Torrenieri. E se Camigliano non ne ha e S. Angelo e Torrenieri ne hanno uno solo, si deve soltanto alle sorti dell'urna ed a compromessi elettorali apertamente e volontariamente avvenuti.

A tutto questo si deve aggiungere che, sia per la conformazione topografica, sia per il carattere esclusivamente ed uniformemente agricolo della economia locale, sia per la mancanza di particolari patrimoni o di particolari istituzioni locali, nessuna delle nostre frazioni presenta un *complesso di rapporti sociali o d'interessi, che possa essere avvisato se non come sempre separato o contrario a quelli del Capoluogo, almeno come distinto o di per sé stante.*

E la migliore dimostrazione di ciò sta nella volontà contraria implicitamente manifestata nel l'atteggiamento negativo delle frazioni principali, nella mancanza di qualsiasi motivazione della istanza presentata dagli elettori di Camigliano e di Castiglioni del Bosco e nelle querimonie inesatte della minoranza degli elettori di S. Angelo, le quali non contengono alcun fatto od alcun elemento, che riveli quella contrapposizione d'interessi col Capoluogo, che solo potrebbe giustificare in qualche modo la domandata rappresentanza autonoma.

L'unica cosa, che in questa istanza potrebbe esser presa in considerazione, è il richiamo vero: alle deficienze in ordine alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici, anche obbligatori, che si riscontrano nella frazione di S. Angelo. Ma a parte l'osservazione, che pur troppo ciò si verifica in non minori proporzioni anche nel Capoluogo e nelle altre frazioni, in dipendenza di un trentennio di un'amministrazione assenteista e reitrica, noi possiamo anche aggiungere che tale motivazione non è sincera, ed i promotori del movimento secessionista non potrebbero per essa nemmeno invocare la buona fede.

La data di questa domanda che segue a quattro giorni di distanza quella degli ultimi Comizi elettorali, rivela di per sé indipendentemente dai precedenti e dai propositi noti dei sottoscrittori, che la ragione unica e sola della istanza si riduce ad un malcelato tentativo di *revanche* contro la sconfitta elettorale patita.

E ciò si evince anche dalla circostanza che nella postilla illegalmente cassata si domandava che *frattanto si procedesse all'annullamento delle elezioni allora proclamate.*

Ora tuttocciò ripugna ad ogni elementare sentimento di onestà politica e civile.

La nuova amministrazione sorse appunto sollevata dalla riscossa dei colpiti interessi delle abbandonate frazioni. E nel suo programma primo e nei suoi primissimi atti di poi essa si propose di riparare alle scottanti ingiustizie ed agli errori dell'Amministrazione caduta.

Così l'interesse delle frazioni venne tenuto presente nella risoluzione, proposta e deliberata per il problema dell'acqua potabile, per il quale la nuova amministrazione abbandonava ogni idea di raccogliere piccole sorgenti a monte e pel Capoluogo forse sufficienti, appunto per poter provvedere anche gli altri maggiori centri abitati del comune come Castelnovo, S. Angelo, Torrenieri.

E venne tenuto presente nella risoluzione del problema scolastico, per il quale fin dal 23 Settembre u. s. venne in massima deliberata la co-

struzione di edifici scolastici nuovi a Castelnovo a Torrenieri a S. Angelo e l'apertura di una scuola a Camigliano, che non è stata ancora aperta per la impossibilità di trovare in questa borgata, che pretende farsi autonoma, un locale adatto per tale istituzione, e venne infine deliberata l'apertura, già effettuata di scuole serali per adulti analfabeti a Castelnovo, a S. Angelo ed a Torrenieri, e di altre scuole rurali a Castiglioni del Bosco, alla Villa a Tolli, alla Villa S. Restituta, alla Pieve del Pioggio alle Mura, ad Argiano, alla Croce, a Collodi, all'Abbadia Ardagna, da affidarsi a persone non patentate, prescelte dal Consiglio Provinciale Scolastico, le quali scuole non potero essere impiantate solo perchè la tardività, a noi non imputabile, della domanda ci ha esclusi dal sussidio Governativo, e la possibilità di trovare persone idonee all'insegnamento si presentò irta di difficoltà quasi insuperabili.

Ed in ordine al servizio sanitario è tutta in favore delle frazioni, la deliberata ed attuata riforma degli Armadi Farmaceutici, ed è precisamente un beneficio di esse, la soppressione della tassa sulla salute imposta dal precedente regolamento Sanitario ai contadini residenti al di là di un chilometro dalla residenza dei medici condotti.

Infine il nostro primo bilancio di previsione oltre alla continuazione alacre della nuova strada per Castelnovo, porta diversi stanziamenti speciali, sempre nell'interesse particolare della frazioni e cioè:

L. 900 per il miglioramento della illuminazione.

L. 300 per polizia e igiene.

Una vistosa somma per i selciati e miglioramenti alle strade.

Nè va dimenticato che i maggiori centri sono forniti di un servizio medico a condotta piena, della Levatrice, dei Cimiteri, Cisterne ed altre opere pubbliche di recente costruzione.

E che cosa mai potevano e dovevano fare di più? È enorme adunque, che mentre noi lavoriamo con zelo e con sincerità, a riparare a tutte le ingiustizie, alle imprevidenze ed agli errori dell'Amministrazione passata, questa possa avere osato richiamare sulla sua opera nefasta di trent'anni l'attenzione delle Autorità superiori per addossarne alla caduta dei suoi candidati frazionali la responsabilità e farsene arma onde aprire un varco illegittimo alla propria restaurazione.

Nessuna ragione, adunque, e di fatto e di diritto assiste le inoltrate domande, le quali per le considerazioni ora esposte rivelatrici dell'intimo movente, vengono ad assumere l'aspetto di un vano tentativo di rappresaglia politica.

E le conseguenze dannose morali e materiali che deriverebbero dall'accoglimento, al Comune in genere ed alle così dette frazioni in specie, sono così manifeste che può sembrare quasi superfluo il rilevarle. Ai danni incalcolabili che all'indirizzo della pubblica cosa potrebbero derivare sostituendo alla feconda battaglia di programma e di principi le astiose rivalità campanilistiche, possono fin da ora aggiungersi quelli prevedibili e rilevanti consequenziali al sovvertimento di tutta la organizzazione elettorale del nostro Comune per il moltiplicarsi delle spese occorrenti alla convocazione dei Comizi.

Ed in ordine alla moralità, specialmente sotto l'aspetto della sincerità e della libertà del voto, basta andare un momento con la mente a come si svolgerebbero le operazioni elettorali negli angusti borghi delle così dette frazioni e in specie a Camigliano e a Castiglioni del Bosco, dove per il laccio insopprimibile della dipendenza economica, gli agenti di quelle fattorie non potrebbero non essere che dei candidati a vita o degli investitori.

Nè de questo punto di vista i danni sareb-

bero sostanzialmente minori, se si adottasse il sistema di convocare tutti gli elettori nelle due sezioni elettorali di Montalcino, apprestando delle urne distinte a quelli delle singole frazioni, giacchè il ristretto numero degli elettori delle frazioni premettendo anche così il più aperto controllo, è trovandosi la proprietà specie nelle frazioni censimentarie di S. Angelo, Camigliano e Castiglioni del Bosco riunita in pochissime mani, si giungerebbe egualmente ad abolire quelle che sono le basi del sistema elettorale, la libertà ed il segreto della votazione.

Si aggiunga a tutto ciò, che mentre con l'attuale sistema occorre scegliere dei candidati che incontrino l'approvazione della gran massa degli elettori del Comune, con il reparto — nelle supposte condizioni di fatto — si avrebbero Consiglieri eletti con un numero piccolissimo di voti, con tutti i danni e le minori garanzie, che ne sono la naturale conseguenza.

E mentre il sistema attuale contribuisce potentemente a rafforzare i vincoli di solidarietà e di fratellanza fra tutta la popolazione del nostro Comune, sicchè questo può dirsi davvero una famiglia, il reparto, mentre nelle nostre condizioni sarebbe, una poco effettiva garanzia di difesa degli interessi delle frazioni stesse, inizierebbe quell'opera di scissione e di segregazione, che ha prodotto, danni sì gravi in passato, e li produce anche attualmente in molte località.

Riassumendo adunque, la scarsa importanza dei singoli centri abitati, la mancanza constatata di una precisa ed incontrovertibile circoscrizione elettorale amministrativa, la insufficienza assoluta degli elettori rispettivamente iscritti, l'assenza di separate giurisdizioni di un qualsiasi ufficio governativo, dei servizi comunali particolari o di istituzioni locali degne di rilievo, la inesistenza di demani frazionali o di patrimoni distinti, ed infine la coincidenza visibile degli interessi e dei bisogni fra l'intera popolazione, stante la uniformità dell'economia comunale, esclusivamente agricola e della generale conformazione del territorio costituiscono un insieme invincibile di elementi univocamente conclusivi a far ritenere, che quand'anche non voglia riconoscersi con noi che il Comune nostro non può dirsi Amministrativamente diviso in frazioni nel senso giuridico e politico della parola, tuttavia nessuna ragione apprezzabile sussiste per legittimare la dannosissima secessione della sua rappresentanza e del suo collegio elettorale.

E per tali considerazioni anche a prescindere dalle questioni pregiudiziali supposte,

La giunta propone:

Che il Consiglio Comunale si pronunzi per il rigetto delle istanze suddette come quelle che sono contrarie alla legge, all'ordine morale ed agli interessi generali del Comune.

La Giunta Municipale

Deliberazione del Consiglio Comunale del 5 Marzo 1908

Domanda di alcuni elettori per il reparto dei Consiglieri per le frazioni.

Si leggono le domande degli elettori di S. Angelo in Colle, di Camigliano e Castiglioni del Bosco non che una elaborata relazione della Giunta che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale e con la quale si conclude per il rigetto delle domande suddette.

L'on. Sindaco apre discussione sull'argomento e concede la parola al Cons. Avv. Tozzi il quale comincia col dichiarare che poco ha da aggiungere a quanto nella relazione della Giunta si è esposto contro le istanze in esame.

Si limiterà pertanto, egli dice, a richiamare

l'attenzione del Consiglio sulla chiara e precisa dizione dell'art. 57 della legge invocato. Questo articolo sancisce il principio fondamentale della unità del Collegio Comunale e solo in via di eccezione concede alla Giunta Provinciale Amministrativa la facoltà di dividerlo in ragione di diretta della rispettiva popolazione fra le frazioni nelle quali un Comune si trovi diviso. Pertanto la prima indagine che si presenta per il Consiglio e per la Giunta Provinciale Amministrativa è quella di constatare se effettivamente e incontrovertibilmente il Comune nostro sia diviso in frazioni, non potendo essa crearle dividendo all'uopo il territorio Comunale. — E questa indagine non può non condurlo, per le ragioni ampiamente dimostrate dalla Giunta, che a risultati negativi, perchè nessuna delle nostre circoscrizioni censimentarie già mutate e più sempre mutevoli, può essere considerata come Frazione nel senso giuridico e politico della parola, mancando alla gran parte di esse un vero centro ove la vita Comunale possa almeno embrionalmente svolgersi e delinearsi mancando a tutti una circoscrizione territoriale ben determinata per un qualsiasi effetto Amministrativo e per una qualunque giurisdizione governativa, e non avendo alcuna di esse un numero di elettori residenti, o possidenti nel perimetro, sufficiente a stabilire un'assemblea elettorale relativamente notevole, che permetta l'affermarsi di una maggioranza apprezzabile.

E la seconda indagine che si presenta è quella di vedere se, essendo il Comune nostro diviso in frazioni nel senso giuridico e politico della parola e cioè tante parti distinte assumenti, rimpicciolita, l'immagine di altra Comunità, concorrano, nel caso, quelle gravi ragioni necessarie a legittimare il provvedimento eccezionale, richiesto, il quale, con danni economici visibili, sovvertirebbe tutto l'ordinamento rappresentativo del nostro Comune.

E questa indagine, egli dice, conclude vie meglio per il rigetto delle istanze in esame perchè nessuna ragione potrebbe essere invocata a giustificazione del provvedimento, che si rivela come un deplorabile tentativo di revanche elettorale.

La relazione della Giunta, egli dice, è in questa seconda parte anche più esauriente, corroborata com'è da fatti innegabili ed impressionanti.

E col richiamarmi ad essa, soggiunge, potrei chiudere il mio discorso, se oggi stesso il Consiglio non fosse chiamato a decidere di un'altra pratica a questa intimamente con essa: voglio parlare delle dimissioni del Cons. Ferruccio Ricci. Questo signore che fin dai precedenti Comizi e cioè dal 1905, sedè in Consiglio da solo in rappresentanza, a suo dire, della frazione di S. Angelo, e coprì anche fino agli ultimi Comizi la carica di Assessore, solo oggi si è accorto di non essere capace di saper tutelare contro di noi, a quanto pare, che implicitamente così disegna come nemici della frazione sua, gli interessi di essa. La sua buona fede è visibile, com'è visibile il contenuto ingiurioso della sua lettera. Ma noi, sorridendo nella tranquillità della nostra coscienza, a queste ingiurie, potremmo prenderci l'allegria vendetta di domandare a costui il perchè prima di oggi non si accorse della sua confessata incapacità, o meglio ancora: che cosa fece mai d'utile per la propria frazione, finchè resse l'Assessorato; forse lo sbandamento del suo paese colla questione della famigerata Banda filarmonica? forse la costruzione del nuovo cimitero, per la quale divise i suoi compaesani in due frazioni inconciliabili, e si abbandonò a persecuzioni, che altri pubblicamente definì come feroci?

Ma solleviamoci pure al di sopra di queste

questioni personali che pur valgono, che pur sono dimostrative e guardiamo soltanto alle cose e soprattutto alle conseguenze immediate e lontane del provvedimento invocato.

L'esempio che ci viene, egli dice, dal non lontano Comune di Città della Pieve, può ben rivelarci quali pericoli si annidino in questa riforma che non farebbe altro che rinfuocare il sentimento retrivo del Campanilismo fortunatamente fin qui bandito dalle nostre contese. E le frazioni sarebbero le prime a soffrirne, poichè al Capoluogo rimarrebbe sempre una maggioranza tale da sovrapporsi agli interessi di esse.

Non è colla divisione e colla lotta intestina che le borgate disperse ed il nostro Capoluogo possono attendersi di risorgere e di riparare alle innumerevoli deficienze ed ai colpevoli errori di una trentennale amministrazione retriva, ma dalla solidarietà e dallo sforzo comune e concorde. Tutta la tendenza della vita e della legislazione amministrativa moderna s'indirizza verso l'associazione e i consorzi Comunali vanno moltiplicandosi ed i Comuni vanno allargando i loro territori per assommare più estese e più grandi energie. Sarebbe adunque, egli conclude, un ritorno, al passato che ci condurrebbe anche al di là della patriarcale costituzione toscana quello che si otterrebbe con il provvedimento discusso. Ed il Consiglio nel nome dei supremi interessi della Comunità intiera, che rappresenta, dovrà impedirlo con tutte le difese, che la legge consente approvando intanto le conclusioni della Giunta.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente manda a partito la proposta della Giunta per il rigetto della domanda degli elettori delle indicate frazioni di S. Angelo, Camigliano e Castiglioni del Bosco per la divisione per le frazioni dei Consiglieri Comunali, domandando sulla medesima l'appello nominale.

Rispondono sì tutti i Consiglieri presenti, per cui la proposta in parola risulta approvata all'unanimità.

CRONACA

TIRO A SEGNO.— Oggi sono incominciate nel Poligono della Società le prime lezioni ordinarie.

SEGRETARIO-RAGIONIERE DELL' OSPEDALE.— Il 21 corrente prendeva possesso del suo Ufficio il Sig. Ferruccio Checucci nominato dal nostro Consiglio Comunale Segretario-Ragioniere di questo Ospedale.

Ci consta che il Sig. Checucci, persona intelligentissima e brava, ha una vasta cognizione dell'amministrazioni ospitaliere da assicurarci ben presto un regolare funzionamento di questo importante servizio.

All'egregio Sig. Checucci i nostri migliori auguri e il benvenuto fra noi.

NUPTIALIA.— Il 27 Aprile corr. a Roma la Sig.na Luisa Tamanti si unirà in matrimonio con l'egregio Prof. Avv. Antonio Marchi, libero docente di diritto romano all'università di Roma.

Alla bella e gentile sposa, allo sposo, ed alle famiglie i nostri voti ed i nostri auguri più fervidi.

— Si celebrerà pure in detto giorno a Montalcino il matrimonio del nostro amico carissimo, Sig. Marcello Filippi con la virtuosa Sig.na Corinna Mariani.

Alla gentile coppia i nostri voti di felicità.

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA.— Domenica scorsa 12 corr. ebbe luogo la dotta conferenza dell'Egregio Direttore del-

la nostra Sezione, Sig. Dott. Pietro Muglioni, che parlò brillantemente ed esaurientemente sull'importante Tema: *Teoria moderna della concimazione*.

Ci dispiace che fosse scarso l'uditorio. I nostri agricoltori (proprietari e coloni) non comprendono a quanto pare la utilità di sì importanti cognizioni per rendere più fruttiferi i loro terreni ed aumentare il loro ed il comune benessere.

Speriamo che in avvenire sieno meno restii ad intervenire a questi banchetti della scienza e sieno un po' meno superbi delle loro cognizioni, che solo a loro sembrano sufficienti.

INTERESSI FERROVIARI. — A Siena a pochi giorni di distanza abbiamo avuto due riunioni importanti, la prima degli enti interessati per la ferrovia Siena—Firenze e l'altra per la Siena—Montalcino fra i privati per i cui possessori passa la linea progettata. Siamo lieti poter annunziare che in questa ultima furon raccolte le somme che ancora mancavano per raggiungere il sussidio chilometrico necessario all'esercizio di detta linea, mercè un fecondo slancio di bene intesa liberalità. A Montalcino invece che cosa si fa? Sarebbe utile muoversi, tanto più che sembra risorgere la idea della direttissima Siena—Viterbo.

COLLALLI

ACQUA MINERALE

BICARBONATA ALCALINA LITIOSA

Per la cura radicale delle malattie renali. - In uso da mezzo secolo. Premiata a Torino con medaglia d'argento.

Spediscesi, entro casse, in fiaschi e bottiglie.

Dirigersi ai signori

FRATELLI ORSI - Montalcino

(Prov. di Siena)

ACQUA MINERALE

DELLA

BANDITELLA

MONTALCINO

Efficacissima nella stitichezza, diarrea, dispepsia, aurepsia, litiasi, renelle, nel gastricismo ecc. come viene dimostrato da Certificati Medici, non che dalla Relazione Scientifica del Chiarissimo Prof. Taddei. Vendesi dai proprietari Sigg. BARTOLI, e in Piazza Garibaldi presso LUIGI CIACCI.

Premiata Tipografia "La Stella", Montalcino

Medaglia d'Oro -- Esposizione internazionale Genova 1906

Fornitura per Amministrazioni Governative e Comunali - Stampe per aziende rurali - Pubblicazioni importanti - Edizioni Scolastiche.

LAVORI ANDANTI E DI LUSSO

Si eseguono cartoline illustrate di qualunque panorama e posizione (chiedere listino)

PREZZI CONVENIENTISSIMI

Per la inserzioni di reclame, avvisi commerciali ecc. in quarta pagina del giornale si accordano prezzi di favore.

L'AMMINISTRAZIONE

INSERZIONI

PREZZO DA CONVENIRSI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Unione Popolare di Montalcino

Conto corrente con la posta

LIBERTAS

Organo dell'Unione Popolare di Montalcino

ABBONAMENTI

ABBONAMENTO

d' incoraggiamento L. 5,00

ordinario « 2,00

Una copia separata cent. 5

ESCE LA SECONDA E LA QUARTA DOMENICA D'OGNI MESE

GLI INSEGNAMENTI DI UNA PROCEDURA
Soluzione logica ed umana

La soluzione del processo contro il Sig. Ulisse Francalanci su querela dell'amico nostro, Avv. Tozzi, a molti, agli amanti del torbido ed agli speculatori delle rivalità concittadine, sembrerà inesplicabile, come quella che non risponde ai loro desideri od ai loro appetiti.

Ma per chi ricordi le origini e le vicende delle polemiche che determinarono tale processo, per chi abbia presente, nella loro serena obiettività, gli scritti dell'amico nostro e specialmente il suo "Documentando", e soprattutto per chi sappia, con egli fedele al suo proposito lodevole, di non volere che delle sentenze di condanna fra compaesani, sopravvenissero ad impedire forse per sempre una pacificazione fra tutti i cittadini di buona fede - aveva coinvolto il Francalanci nella vertenza giudiziaria, solo quando il vero responsabile era fuoriuscito per gli incomprensibili metodi della magistratura inquirente - per chi ricordi, abbia presente o sappia tutte queste circostanze, la soluzione del processo non può non apparire logica, consequenziale a tutto il contegno ed alle finalità dell'amico nostro, e pienamente soddisfacente.

Infatti, in coerenza di tutto il suo atteggiamento anteriore ed alle sue dichiarazioni polemiche e giudiziarie, l'amico nostro non poteva non dichiarare di non aver più ragione d'insistere nella querela, e di ripetere, non essere il caso che il Francalanci desse peso a qualche parola sfuggita in una polemica che mai aveva mirato a colpirla nella sua onorabilità privata; dopo che esso Francalanci aveva dichiarato che le espressioni ingiuriose contenute nel suo opuscolo e riflettenti la persona dell'Avv. Tozzi, ebbero per esclusivo movente di scagionarsi dai fatti accennati a carico suo negli scritti dell'amico nostro, senza intendimento di offenderne la rispettabilità.

E francamente diciamo, che l'amico nostro - il quale nella sua taccagneria non sollevò nemmeno la questione delle spese e nella tranquillità del suo operato, non consentì nella remissione della querela che il Francalanci ha sporto contro di lui, non doveva dal Francalanci pretendere niente di più.

Ridotta ormai la causa - per la sottigliezza giuridica della indeterminazione delle accuse - ad una semplice valutazione d'ingiurie, egli aveva fatto bene a dichiarare, rispondendo alle cortesi sollecitazioni del Collegio, che se la causa, avesse dovuto rimanere in quei confini, non avrebbe accettato nemmeno il contraddittorio, e l'avrebbe, dopo l'incidente per l'ammissione della prova e per il richiamo dell'altro processo, abbandonata senza prendere conclusioni. Ma fece meglio ad accontentarsi delle dichiarazioni del Francalanci.

La sproporzione e l'apparente inconciliabilità fra le dichiarazioni in limine litis del Francalanci, colla virulenza ed il carattere esclusivamente personale delle querelate sue sedicenti difese, sono

considerazioni che riguardano la coscienza del Sig. Francalanci, e non potevano, e non dovevano prendersi in considerazione dall'amico nostro, dal momento che i risultati dell'Istruttoria avevano lucidamente dimostrato per tutti, fuorché per il Giudice istruttore, che il Francalanci, non è l'autore di quel libello, diguisachè, in omaggio alle stesse precise istanze dell'Avv. Tozzi, non doveva nemmeno essere rinviato al giudizio.

Ed è su questo punto che ci preme oggi d'insistere, per trarne, nell'esplicazione doverosa della missione nostra di critica educativa, i corollari impressionanti che ne scaturiscono e che trascendono al di là delle persone dei protagonisti, per assurgere alla rivelazione di preconcetti non compatibili con l'alto Magistero della Giustizia.

Le vicende e gli scopi del libello

Quando il libello di cui ci occupiamo vide la luce, nella pompa grottesca e, secondo noi delittuosa, della distribuzione a mezzo del Messo comunale, nessuno dubitò un momento che l'autore fosse il Sig. Francalanci.

Il Francalanci non l'avrebbe saputo, scrivere per mancanza di sufficiente istruzione e di pratica polemica e non poté scriverlo, mancandogli certamente la conoscenza della maggior parte dei fatti che a carico dell'Avv. Tozzi vi si rievocano e vi si contorcono con sapienti falsificazioni. Il tutto era poi condito con ingiurie così velenose e maligne, che non appariva conciliabile con tutti i precedenti del Sig. Francalanci ed era del tutto sproporzionato alla natura alla ragione ed alla forma stessa delle accuse che si rievocavano sulla fede di pubbliche inchieste.

Imperocchè giova qui ricordare, anche per la necessaria ricostruzione storica delle responsabilità, come, allorché il libello veniva scritto e stampato, e così nell'Aprile 1907, la rievocazione delle accuse contro il Sig. Francalanci si era esplicata con forme e con procedimenti tali che lungi dal giustificare un risentimento in costui, dovevano essere da costui assecondate.

Infatti allorché l'Avv. Tozzi vi fece cenno per la prima volta nella sua conferenza al Teatro, fece ciò nella forma più obiettiva ed impersonale, coll'intento di porre in evidenza soltanto la scarsa educazione civile e l'assenza di carattere del nostro ambiente paesano, e non senza fare all'ingenuo - che nemmeno nominava - l'augurio che potesse purgarsi dalle accuse dalla inchiesta accertate.

E se successivamente l'Avv. Tozzi, ai primi di Aprile, rievocò i risultati della inchiesta Brignone nella sua nota lettera al "Circolo popolare", lo stesso Francalanci, oggi almeno, dovrà riconoscere, che l'Avv. Tozzi aveva il dovere e il diritto di farlo, in risposta al tentativo villano di volerlo, a cagione di esse, messo alla porta di tale Associazione, colla revoca supremamente ingiuriosa di un invito accettato.

Sulla "Martiniella", apparvero fugacemente per la prima volta, col resoconto di tale incidente, e quindi manifestamente per colpa di esso Francalanci, avendo esso senza ragione alcuna -

certo sospinto da altri - provocato l'incidente stesso. È vero che il richiamo della Inchiesta Brignone, aveva nel frattempo, costituita la base di un Ricorso amministrativo contro la deliberazione elettiva del Rettore e di due Commissari dello Spedale, e più tardi diè luogo alla Mozione Cavaglioni. Ma nemmeno il Francalanci, vogliamo crederlo, si permetterebbe di atteggiarsi ad offeso da questa legittima esplicazione di un diritto che per noi rappresentava anche un dovere, fatto nella forma più corretta e più impersonale, tanto per il Ricorso che si limitava a delle semplici constatazioni obiettive, come per la mozione che ci piace di riprodurre nella sua integrità perchè tutti possano vedere, con quanta buona fede gli autori della famigerata pubblicazione, vi recitano la favola del Lupo e dell'Agnello.

La mozione Cavaglioni

ed il Concorso per lo Spedale

« Il Consiglio Comunale diceva la Mozione - « invita il Sindaco a comunicare al Consiglio « stesso la relazione d'inchiesta sull'andamento « dell'amministrazione dello Spedale della Città, « redatta dal Commissario prefettizio, Sig. Brignone, e lo invita ad esigere dalla Commissione amministratrice di tale Istituto il sollecito « ricupero delle Spedalità e delle altre somme inesigibili o perdute, contro chiunque risulti « responsabile della loro inesigibilità.

Ora ognuno comprendeva come il Sig. Francalanci non avesse niente affatto a lamentarsi della mozione soprariportata. Non per la forma che non avrebbe potuto essere più obiettiva e più impersonale, inquantochè non solo non lo nominava, ma s'indirizzava contro tutti gli eventuali responsabili. E meno ancora per il contenuto, inquantochè la richiesta comunicazione al Consiglio, - indubbiamente legittima e doverosa - gli avrebbe dato luogo e modo di scagionarsi, da un'altra tribuna, di fatti che nell'interesse di tutti e soprattutto nel suo, dovevano essere una buona volta liquidati, essendo essi di tal natura e riguardando essi tale Istituzione, da non consentire che solo l'opera obliatrice del tempo potesse relegarli nel regno del nulla.

Perciò, senza esitazione, tutti si accordarono, in questo sicuro convincimento.

La coalizione formata con meri intendimenti amministrativi, associatasi alle idee dall'Avv. Tozzi già da tempo propugnate in merito alla indeclinabile riforma ospitaliera, aveva rotte le uova che l'Oligarchia che governava da un trentennio, aveva accomodate per le sue creature, per cominciare, nel paniere della Direzione dello Spedale della Città. I gusci, come è noto - furono gettati all'aria dalla Commissione delegata per l'esame dei titoli per il Concorso, - indebitamente sottratto al reclutato controllo del Consiglio Comunale - la quale, giova ricordarlo quale prova retrospettiva - disattese espressamente, con motivazione sferzante, dai requisiti che gli amici nostri - e l'Avv. Tozzi più di ogni altro - avevano denunziati come diretti - a scapito della logica più elementare e di ogni

sano criterio di giustizia - la frase è della relazione - a porre in condizione di manifesta superiorità qualcuno dei candidati.

Necessitava adunque sgominare se non sfasciare questa coalizione, esautorarla dinanzi al pubblico ed alle superiori Autorità, per metterla nella condizione di non poter resistere prima nel Consiglio, e farla abbattere poi nei vicini Comizi elettorali.

Tutte le fasi della lotta e della polemica che si fece intorno all'avviso di concorso, riassunte nel Ricorso al Ministero, a cominciare dalla non apostolica cena che decise delle sorti della nuova Commissione ospitaliera, fino al nuovo libello « Pro-Vittoria », seppellito sotto il peso della schiacciante rivolta dell'Urna - tolsero ogni dubbio in proposito e vennero a costituirne una tranquillante riprova.

Ed allora, indipendentemente dal visibile significato dei frequenti accoppiamenti, dei sussurri e delle gite frequenti, durante il periodo di gestione, fu facile rintracciare, sulla infallibile traccia del *cui prodest*, chi potessero esserne gli autori e per essi ricostruire la nuova storia meravigliosa nei suoi stessi particolari.

Gli autori del libello

L'Eminenza grigia che, colla sua finissima diplomazia, ha guidato fin qui, dal suo sfondo oscuro, le fila di tutta la politica locale - nell'acutezza irritante dello scopercchiamento delle sue manovre e del suo sogno distrutto - vide subito come ci volesse poco a far perdere il senno al Francalanci, ubriacato dalla paura di pagare delle somme gravi ed accecato dall'ira; e ci voleva meno a fare secernere del veleno all'Avv. Donatini, venuto allora a Montalcino, in cerca di clienti. Mescolò abilmente il fermento dei due: e per quella legge di fermentazione psicologica, bandita dal Sighele, secondo la quale le passioni si moltiplicano nel loro contatto, in ragione diretta della loro perversità - come due lingue di fuoco s'ingigantiscono nel loro congiungersi - ne venne fuori una edizione riveduta e corretta del famigerato « Cuique summ », imprestato per la bisogna, a sua confezione, proprio - vedi combinazione - dal Sig. Orazio Angelini!

Gli altri della combriccola rimasero più o meno nascosti fra le quinte per potere a suo tempo camuffarsi da pubblico o da testimone.

Intanto, fin dalle prime battute polemiche, del Francalanci si montava la testa innalzandolo agli onori di una bandiera e di un simbolo. Così, per quanto notoriamente anticlericale e socialisticggiante, e nonostante le mirabili prove nell'Amministrazione ospitaliera che gli si imputavano, si contrapponeva, sulle spalle di Don Camillo Capitani, all'Avv. Tamanti nella conquista del sovversivo governatorato della *Pia Associazione di Misericordia*. Ed allo stesso intento, fallito il tentativo di far dare all'Avv. Tozzi, per le medesime ragioni, una lezione (così sussurrava) dal « Circolo popolare », nell'incidente sovra-accennato, l'Anghirelli e il Temperini, coadiuvati dal Capitani, si misero d'attorno a raccogliere firme per richiedere lo scioglimento del *Circolo stesso*, per poi crearne uno nuovo - il *Circolo Indipendente* - il quale proclamò, naturalmente subito a suo Presidente il Signor Francalanci, coronandolo nell'Ufficio, fra gli altri, coll'Anghirelli stesso, col Temperini Siro, col Capaccioli Carlo - l'ex-fornitore dello Spedale, l'oste della non apostolica cena ricordata - tutte persone che il Tribunale di Siena ha avuto l'onore con quello di Grosseto, di conoscere attraverso le molteplici procedure iniziate dal Don Camillo Capitani, accogliendone purtroppo - ignari di questi retroscena - i depositi senza il minimo beneficio d'inventario.

E dopo averlo innalzato, dinanzi alla folla dei clienti e dei servi, a Simbolo, ed averlo accreditato coll'aureola della persecuzione, si provarono a farne un vindice ed un giudice. Ma il trucco era troppo grossolano.

Se quell'insieme di arzigogoli curialeschi, condensati nella prima parte del libello, aventi la pretesa di distruggere i risultati di una inchiesta che ci si ostinava a tenere sepolta, tradivano già, colle loro premesse, gli intenti di quella pubblicazione e con essi i suoi autori, la coda - lunga e viscida, quanto velenosa - avvolgente fatti e persone completamente estranei al sollevato dibattito e tendente a malcelate apologie di altri fatti e di altre persone, che non potevano in nulla interessare alla posizione ed alla persona del Francalanci - non lasciava dubbio alcuno come certi nomi, meglio che nel contesto e nel girone dei diffamati, avrebbero dovuto figurare, in omaggio alla sincerità, sotto lo scritto e nel girone dei diffamatori. Per questo si tentò, come vedremo tra breve, con ordini telegrafici, di farli sopprimere, a scopo politico, date le condizioni del momento, che consigliavano di rimanere nell'ombra.

I risultati dell'istruttoria

Tutto questo era già nel convincimento di tutti - perché rivelato nettamente dalla natura delle cose come dall'interesse delle varie persone, e dalle vicende dei fatti, come dalle indiscrezioni involontarie della polemica - allorché venne la indagine delle responsabilità deferita al Giudice Istruttoria di Siena. Ed i risultati, nonostante la visibile buona volontà per non raggiungerli, erano stati davvero sorprendenti.

I lettori ricordano certamente come il Dott. Carlo Fioravanti, nella sua meravigliosa lettera aperta all'Avv. Marcello Tozzi, in risposta al « Documentando », ed in data 16 Giugno 1907, concludeva testualmente così: « Per quello poi che ti piace commentare o far commentare da altri relativamente al mio operato dichiaro *lealtà* (?!), che non ho pagato ubriachi per farti schiarti nei pubblici comizi; che non ho sollecitati compromessi di sorta; che non ho scritti, né ispirati opuscoli e articoli, e, tanto meno li ho precedentemente conosciuti. *Quel che penso* - così esclamava, in tono da padre nobile - *lo scrivo e quel che scrivo lo firmo, assumendone ogni responsabilità*. Chi afferma il contrario - cioè l'Avv. Tozzi - *mentisce*. »

E tutti egualmente ricordano come, dopo che l'Avv. Tozzi, rotto il suo generoso riserbo a seguito di questa lettera, ebbe, in una sua risposta vibrante, inchiodata per fatti precisi, la di costui responsabilità nel libello in parola, il Dott. Fioravanti, rinnovando tali sue dichiarazioni, nel « Progresso », del 27 Luglio, si permetteva anche d'insinuare che l'amico nostro insisteva in tale responsabilità per trarne pretesto ad attaccarlo.

Gli rispondiamo oggi, trapiantando dalla Istruttoria, due documenti di suo pugno, e cioè due telegrammi, entrambi diretti all'Avv. Salvatore Donatini, il 26 Aprile 1907, mentre il libello si stava stampando in Siena, come si evince da un altro telegramma dell'Avv. Donatini che pur riprodurremo, e come emerge da tanti altri dati raccolti, che omettiamo per brevità.

Dice il primo telegramma:

« Avv. Salvatore Donatini - Siena - Prego « lasciare in disparte me, mio figlio, anche per « attenuare spese - Fioravanti. »

Incalza il secondo, spedito subito dopo:

« Avv. Donatini - Siena - Dopo sentito, nuovamente, Francalanci, ripeto essere necessario omettere nomi mio, mio figlio, per

« atto politico attuale momento e risparmio « spese. Può parlare genericamente ingratitudine (sic) amici. Saluti - Fioravanti. »

Ed il Donatini, al 28 telegrafa al Francalanci: « Avendo perduta corsa ferroviaria, il proto « coi libelli, arriverà da Buonconvento con Mar- « cucci - Donatini. »

E la mattina del 29, il bidello della compagnia... pardon del Comune, poté ghignando distribuirli alla fine della seduta Consiliare, anche alla presenza ed in mano dei diversi consiglieri oltraggiati.

Ora da questi insospettabili documenti - che potremmo completare con altri dati d'Istruttoria e in special modo colla deposizione del Signor Giuseppe Bartoli e con alcune confessioni preziose del Dott. Fioravanti - tutti possono facilmente convincersi quale strano contenuto abbia per costui la parola *lealtà*; e tutti, dal piccante motivo tattico per il quale egli insisteva all'ultima ora presso l'Avv. Donatini, perché sopprimesse le progettate autoapologie, e più ancora dalla rivelatrice preoccupazione di risparmiare le spese del libello, potranno argomentare con quanta buona fede costui accusasse spavalamente di mendacio coloro che ne lo additavano come il principale responsabile.

Ed allora che pensare di un medico curante che consente e concorre alle spese dello scempio dell'amico affezionato, sulla trama della falsificazione consapevole della natura e degli effetti della sua malattia. E come si giudicherà della asserita perfidia e della pretesa ingratitudine dell'amico nostro, il quale mise nella sua querela il divieto che si procedesse contro di costui?...

L'Avv. Salvatore Donatini

Nei riguardi dell'Avv. Donatini poi la prova era, se possibile, anche più convincente.

Abbiamo già veduto dai telegrammi riportati, com'egli curasse la stampa, le ultime modificazioni e l'invio dei libelli, telegrammi che assumono uno speciale valore di prova, allorché si sappia che l'Avv. Donatini, conobbe il Francalanci, a mezzo del Dott. Fioravanti, dopo che il Francalanci, anche per consigli di amici (lo depose lo stesso Fioravanti), si decise a difendersi dalle accuse che gli si facevano. Bastava poi un momento raffrontare il testo del « Cuique summ », indirizzato da lui all'Avv. Tozzi, dai sicuri ozi ginevrini, con quello della pubblicazione firmata dal Francalanci, per veder subito come l'autore dell'una fosse visibilmente quello dell'altra, stante la innegabile coincidenza di frasi, di giudizi, di artifici e di metodi polemici, coll'unica variante dei nuovi fatti, egualmente contorti e piegati - come rilevava l'amico nostro nella sua querela - verso una identica dimostrazione, riassunta in un brano che integralmente si riproduceva senza ricordarne l'autore.

Ce n'era evidentemente d'avanzo, dopo la rievocazione dei precedenti, dell'Avv. Donatini attraverso le richiamate molteplici procedure specifiche, per rinviarlo al giudizio, per lo meno come complice necessario, indipendentemente dalle altre risultanze che ci permettiamo, ad edificazione del pubblico, di riassumere.

Sorvoliamo nelle prove generiche della unanimità della voce pubblica al riguardo, ovunque il libello venne diffuso, e dall'impossibilità assodata nel Francalanci di aver saputo, e potuto scrivere quelle sue sedicenti difese: per quanto costituiscono elementi di prova - come ognuno comprende - tutt'altro che disprezzabili, in un processo come questo.

Veniamo subito alla prova specifica. Che il Donatini fosse l'autore del libello lo dichiarò, il Sig. Cesare Brignone al Dott. Sebastiani, per averlo saputo da un operaio della rilegatoria Ven-

turini dove fu rilegato, e lo affermò il Sig. Vieri Padelletti ai Sigg. Tamanti e Saloni. E se il Sig. Brignone - forse perchè figlio del Cav. Massimo - non insistè nelle sue dichiarazioni, sguisciandone coll'asserto che il Dott. Sebastiani doveva aver male inteso, o lui dovevasi essere male espresso, il Sig. Vieri Padelletti il quale nella farmacia di suo fratello, aveva al Tamanti ed al Saloni dichiarato: *una volta che lo dico, lo so*, dopo certe sue spiegabilissime reticenze, finiva, in un successivo confronto, col deporre di aver detto che l'autore dell'opuscolo era il Donatini, perchè l'aveva saputo da persone degne di fede.

E basta allora sapere - come a Montalcino tutti sanno - che il Sig. Vieri Padelletti non è un pettegolo ed è una delle personalità più spiccate della fazione che fa capo al Dott. Fioravanti - del quale già vedemmo la parte direttiva di questo affare - per comprendere quale valore decisivo abbia una tale dichiarazione, e quali possano essere le persone degne di fede delle quali ci parla.

Ma c'è di più e di meglio. Quando il Sig. Francalanci venne assunto come testimone, così depose: « Distinguo la memoria a stampa, a mia firma (si noti la frase), pubblicata dalla « Tipografia Nuova di Siena e datata Aprile 1907, in due parti: *Per la prima, che è la mia difesa legale, fornii i dati di fatto e le copie dei documenti* (Chi glieli dettò?...) *all'Avv. Donatini, il quale fu da me incaricato dell'stesura* (si noti la parola) *della memoria.*

« Per la seconda, intitolata *Polemichetta*, detti non soltanto i dati di fatti, ma anche *ste- si delle intere pagine* (e quindi non tutte, nè la maggior parte) *le quali furono ordinate e coordinate dallo stesso Avv. Donatini.*

In altre parole, secondo questa insospettabile deposizione la prima parte - la quale ha una premessa ingiuriosissima ed è pur lardellata d'insinuazioni ingiuriose contro l'Avv. Tozzi ed altri amici nostri sarebbe stata *stesa interamente dall'Avv. Donatini.* Per la seconda parte l'Avv. Donatini avrebbe provveduto a scrivere le... altre pagine, ad *ordinarle ed a coordinarle*, non dimenticandosi, per quanto si sia dimenticato non senza causa di citare la fonte, d'includervi anche dei brani interi ingiuriosissimi, del suo "Cuique suum", e di mettersi inodestamente fra le vittime della ingratitudine (alla larga!!!) dell'Avv. Tozzi.

Dopo questo, si poteva dubitare chi fosse l'autore del libello?... Ma domandiamolo allo stesso Avv. Donatini.

Contestatogli tale sua qualità, con mandato di comparizione, rispose: *Non è vero. È soggiunse dettando:*

« Tengo a dichiarare che il Sig. Francalanci è ricorso a me per l'opera mia di Avvocato e non posso quindi e non debbo rivelare quali siano stati i consigli e gli aiuti di professionalità che si dice, lo gli abbia dati nell'occasione della difesa da lui fatta davanti al Consiglio Comunale e davanti al pubblico, dalle accuse gravissime, e gravide di conseguenze gravissime che gli si facevano.

« Quello che io posso eventualmente aver fatto in tale occasione per il Francalanci non esorbiterebbe dai limiti dell'opera di professionalità.

Non ho nessun interesse nelle questioni che si agitano a Montalcino fra il Tozzi e gli altri, del resto al Francalanci stesso quando assunsi il patrocinio della sua Causa dichiarai esplicitamente che me ne sarei occupato esclusivamente come legale e limitatamente alla parte legale. (Davvero? o la sua "Polemichetta", di che cosa si occupava: del mondo della luna?... o il suo vano tentativo di far cancellare l'Avv. Tozzi dalle liste elettorali, a maggior gloria di coloro che il Donatini bollava come camorristi, ai bei tempi del banichetto all'on. Luchini, a che cosa tendeva?... o il monumentale insuccesso per far decadere da Consigliere Comunale, il suo amico - lo dice lui! - Avv. Carlo Padelletti nell'interesse di chi ed a quale scopo venne tentato?... E potremmo anche seguirlo a questo tono, a dimostrarne la meschinità, sincerità di questa affermazione che fa il palo con quella consimile del suo amico - da quando?

— Dott. Fioravanti. E se questi sono i direttori dell'Orchestra, ognuno può immaginarsi che musica sia uscita fuori dagli altri sonatori....)

A domanda.

R. Sarà vero che qualcuno abbia fatto la supposizione che io sia l'autore dell'opuscolo per il quale mi è stato data querela, supposizione che sarebbe basata sui rapporti continui che lo ho avuto ed ho con il Francalanci, e perchè taluni ritengono non abbia capacità di scrivere una prosa come quella con la quale è scritto l'opuscolo, *ma io mentre ripeto che NON NE SONO L'AUTORE, faccio osservare che il Francalanci ha compiuti gli studi Giuridici e tecnici ed HA (CAPITE?) PER MOGLIE UNA MAESTRA DI GRADO SUPERIORE ED AVVICINA PERSONE ISTRUITE E COLTE.*

Contestatogli la dichiarazione del Francalanci, di che a C. 81 (quella sopra trascritta) interrogato Rispose: dettando: La dichiarazione del Francalanci è conforme a quella da me fatta in principio del mio interrogatorio. *Se il Francalanci ha CREDUTO E CREDE DI DOVERE RIVELARE ALLA GIUSTIZIA I RAPPORTI TENUTI CON ME ED I CONCERTI PRESI NEL MIO STUDIO, egli, come principale interessato è padrone di farlo.*

Io debbo limitarmi a dichiarare che l'opera mia nella polemicetta si limitò a contenerla nei giusti confini di una difesa fatta dal punto di vista e della posizione in cui era stato messo il Francalanci, al seguito delle polemiche, degli scritti e delle richieste in via Amministrativa dirette contro il Francalanci stesso.

Tutto quanto fu fatto mi limitai semplicemente a suggerirlo al Francalanci medesimo, rimanendo arbitro egli di seguirlo o non seguirlo, come qualche volta fece, il consiglio mio.

Ora chi è che non scorge in questo angilisco interrogatorio la più sicura delle confessioni? Da principio egli - è vero - nega recisamente d'essere l'autore e giunge anche cavallerescamente, a fare delle insinuazioni di correttezza contro la moglie del Sig. Francalanci. Ma quando, subito dopo, gli si contestano le confessioni a suo carico del Francalanci stesso, risponde:

« *Se il Sig. Francalanci ha creduto e crede di dovere rivelare alla giustizia i rapporti tenuti con me ed i concerti presi nel mio studio, egli come principale interessato, è padrone di farlo.*

Dunque quel che il Francalanci aveva creduto di rivelare alla giustizia, circa ai rapporti tenuti ed ai concerti presi con lui, in merito al libello, era vero, s'egli non ebbe al riguardo una parola di smentita. Egli pertanto aveva ammesso, contro i precedenti dinieghi e le generose insinuazioni, d'aver steso integralmente la prima parte e di avere ordinata, coordinata e completata la seconda. ed allora, come negare la correttezza o quanto meno la complicità necessaria di costui?

È vero che più tardi, l'Avv. Donatini si prese cura di presentare una memoria in sua difesa - che è di per sé stessa un nuovo libello - sostenendo audacemente la propria impunità nel nome del dovere professionale, ed insinuando - nell'atto che fuggiva così un'altra volta, dinanzi alla prova concessa in merito alle sue leggende calunniose - che l'Avv. Tozzi tentava di coinvolgerlo nel processo perchè lo temeva, nessun altro avvocato potendo meglio di lui assistere il Francalanci, perchè nessun altro meglio di lui conosceva l'Avv. Tozzi. Tanto è vero che... l'unica istanza che seppe consigliare al suo disgraziato cliente, per provare - capite? - la verità dei fatti specifici e determinati, attribuiti all'Avv. Tozzi, fu - nessuno lo indovinerebbe - una perizia psichiatrica, da dimandarsi ai proff. Mirto e Raimondi e al Dott. Pisaneschi!!! Aberrazioni non soltanto giuridiche queste che solo la psicopatologia forense potrebbe spiegare, ma che purtroppo rivelano quel concetto ormai, attraverso prove incredibili, coloro ai quali l'Avv. Donatini prestava, in tali modi, l'opera sua di... avvocato, sotto la gerenza del Francalanci, si siano formati della magistratura senese, la quale accolse ed in parte evase una simile istanza che ripugna ad ogni più elementare senso morale e giuridico.

Ma ognuno comprende come queste sfrondate e compassionevoli difese, lungi dal cancellarla, ri-

badivano la portata della confessione al Donatini sfuggita nella sorpresa della contestazione delle rivelazioni del Francalanci. Ed appariranno sempre più meravigliose, quando si sarà saputo - come è vero - che, per le precise istanze dell'Avv. Tozzi - che l'Avv. Donatini non poteva ignorare - non solo l'accertamento della sua responsabilità non avrebbe pregiudicato, nel senso che accenna il suo cliente, ma, dato che esso Donatini avesse avuto il coraggio di assumere la responsabilità delle sue accuse o comunque la sua corresponsabilità fosse rimasta accertata, contro il Francalanci non si sarebbe potuto procedere, come infatti dapprima non si procedette per difetto di querela. Cosicché la morale della favola è proprio questa: che, se il Francalanci fu invitato al dibattimento lo deve proprio e soltanto al coraggio civile del suo... avvocato, il quale, dopo tutto questo, non esitò a dargli una prova anche più evidente, presentandosi alla Udienza del 27 Aprile, colla toga in dosso, ad intrufolarsi nelle pratiche di composizione amichevole - alle quali si prestava, con doveroso intendimento, l'intero Collegio - a rincalzare la sua opera difamatoria dalla tribuna irresponsabile del difensore.

Al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Firenze

Ma noi non abbiamo inteso occuparci di tutto questo perchè ci dispiaccia una simile soluzione. Anzi - se l'avessimo potuta prevedere ed assecondare - non avremmo mancato di farlo. Alle nostre fortune locali, e soprattutto alla dignità dell'amico nostro, giovano ben più le fughe irraggiungibili dei suoi detrattori, della più rigida delle sentenze di giudici la quale potrebbe esser sempre sospettata, come ogni altro apprezzamento umano, di errore.

Ce ne siamo occupati - ed è per questo che c'indirizziamo col concludere, al Procuratore Generale - perchè questi fatti - riallacciandosi strettamente agli altri relativi ad altre procedure, posti in evidenza, colla garanzia della propria firma, dell'amico nostro - ci convincono che sia pure in tutta buona fede e sul binario di una prevenzione abilmente insinuata, negli uffici del Tribunale di Siena - la Giustizia ha perduto la sua serenità e si manifesta, con una reiterazione impressionante, in vantaggio della riscossa degli interessi colpiti o recisi dal trionfo amministrativo della nostra fazione. Riscossa che, come vedemmo, ebbe nel Francalanci il suo gerente responsabile, ed ha in Don Camillo Capitani il suo vindice, nel caudico Anghirelli il suo abituale fornitore di querele e di testimonianze, nel cav. Massimo Brignone il suo delegato, nell'avv. Donatini il suo segretario galante e consigliere aulico, nel Dott. Carlo Fioravanti il suo pontefice, nel "Circolo indipendente", la propria Chiesa, nell'Albergo del Giglio, il suo purgatorio, lastricato di non troppo buone intenzioni.

E valga il vero. Dopo quasi 10 mesi d'Istruttoria, e dopo avere accolte delle irricevibili istanze avversarie per l'accertamento della verità dei fatti querelati, il Giudice istruttore si accorge che quel mucchio di accuse specifiche che frugano in ogni ripostiglio della vita pubblica e privata dell'amico nostro, colpendolo come uomo come cittadino, come proprietario, come professionista, non sono determinate e quindi costituiscono il materiale della semplice ingiuria, allo stesso modo che non gli appariscono determinate le risultanze a carico dell'Avv. Donatini. E così con uno sgambetto giuridico e con un sol colpo, l'amico nostro è messo nella impossibilità di raggiungere i suoi calunniatori e di raggiungere le calunnie colla prova della loro falsità.

E non basta: allorché, il processo venne finalmente aggiornato, proprio alla vigilia della sua perenzione, egli produsse una istanza defensionale diretta a provare che quanto aveva imputato al Sig. Francalanci era vero, e falso era quanto questi aveva a lui attribuito - e ciò al duplice visibile intento di provare che la sedicente difesa del Francalanci per lo meno illegittima se non pretestuosa e comunque era ispirata dal più perfido malanimo; mentre gravissimi erano i danni non soltanto morali consecutivi ad una tale pubblicazione - quando chiese così al Presidente del Tribunale di poter difendere il suo patrimonio morale, aggredito in tutti i sensi e in tutti i modi, si sentì rispondere che quelle prove non erano ammissibili, perchè non influenti in un procedimento per ingiurie. Quasi che l'opera della giustizia non dovesse esser sempre opera di verità, o non si comprendesse da chiunque che, in una battaglia polemica come questa, non era possibile prescindere dalla verità dei fatti per una precisa e giuridica ricostruttiva del dolo.

E non basta ancora. Al Sig. Francalanci si era fatta commettere l'imprudenza di controquerelare le pubblicazioni polemiche dell'Avv. Tozzi. Ciò fece, con sua dichiarazione, verbalizzata in data 15 Ottobre u.s. che rinnovò, corredando la delle pubblicazioni querelate, il 21 ridetto.

A dilucidazione del fondamento di tale sua querela, produsse anche una memoria tutta di pugno dell'Avv. Donatini, la quale - in barba all'art. 398 del Codice Penale - era tale da fare impallidire la stessa " Polemichetta ". L'Avv. Tozzi, naturalmente, avvalendosi dell'art. 394 del Codice Penale, si assunse la prova dei fatti attribuiti, e, secondo le stesse dichiarazioni rese dal P. M. nella udienza del 27 Aprile u.s. riuscì in essa oltre le sue stesse affermazioni, stante il rinvenimento del fin qui irreperibile rapporto del Rag. Siorzi. E ben altro avrebbe potuto scoprire l'Autorità Giudiziaria se avesse voluto andare in fondo davvero, permettendo la prova articolata dall'amico nostro nelle sue istanze per l'inchiesta del 27 Aprile.

Stando così le cose - e così stanno davvero - è più facile immaginare che, descrivere quale figura ci avrebbero fatto i compari del " Circolo indipendente ", e coloro che avevano avuto la trovata geniale di domandare una perizia psichiatrica dell'Avv. Tozzi; ed è facile comprendere quale effetto avrebbero fatto le meravigliose ingiurie della " Polemichetta ", veduta alla luce della verità e del nobile fine della campagna che l'aveva determinata.

Ma anche per questo spinoso inconveniente non mancò il rimedio. Che i due processi fossero inscindibilmente connessi e dovessero per questo congiuntamente decidersi è cosa di tale evidenza che solo il Giudice Istruttore di Siena potè non accorgersene. E così, sbocciati su di un medesimo terreno di fatti, avviati attraverso le identiche pubblicazioni polemiche, vennero ad un certo punto, per ragioni ignote ed incomprensibili, divisi, per essere rinviati con separata ordinanza e per essere poi decisi con separate sentenze. Ed entrambi - vedi combinazione - vennero chiusi con una ordinanza di semplici ingiurie. Così il cospicuo per la verità - con un Presidente che come vedemmo, opina che la sua ricerca non sia ammissibile ad alcuno effetto in tema d'ingiurie - venne fatto non certamente nell'interesse della giustizia e tutto in danno dell'amico nostro.

Senonchè l'operazione chirurgica, con tutta la buona volontà, non riuscì, perchè non poteva riuscire.

Essendosi il Francalanci querelato in un suo interrogatorio, e non potendo questo essere di-

stratto della sua naturale procedura, il Giudice Istruttore si trovò nella necessità di pronunziarsi sulla sua controquerela, nel momento in cui si pronunziava in merito alla querela.

Allora ebbe l'idea geniale di pronunziarsi due volte. E così si giunse a questa risultanza grottesca: all'ordinanza di rinvio al giudizio del Sig. Francalanci, in base alla querela dell'Avv. Tozzi che si dichiarò prosciolto dalla controquerela del Sig. Francalanci, collo specioso pretesto che il Francalanci non aveva esibite le pubblicazioni querelate, mentre, a c. 112, del processo stesso, risultava che esso ne aveva presentato ben 16; e contemporaneamente, con separata procedura fondata sulla memoria illustrativa stesa dall'Avv. Donatini, si rinviava l'Avv. Tozzi al giudizio, sotto l'imputazione d'ingiurie a carico del Francalanci.

La cosa sembrerebbe incredibile se non fosse vera, tanto è enorme considerandola specialmente in rapporto alle sue conseguenze.

Ora, nel posare la penna, domandiamo al Procuratore Generale: Vi sembra giuridico e giusto tutto questo? Si chiama amministrare la Giustizia, quanto siamo venuti esponendo colla scorta di documenti inconfutabili e di fatti precisi?

E quali insegnamenti potranno ritrarre coloro che hanno letta la " Polemichetta ", dal raffronto fra le dimostrate compiacenze usate verso i suoi responsabili e le repressioni sollecitate quanto gravi dei creduti artefici delle note false conseguenze che si pretendono inventate a carico della onorabilità di Don Camillo Capitani, l'esponente della fucina dalla quale la " Polemichetta ", venne fuori? E quale concetto si faranno della serenità della giustizia del Tribunale di Siena dal parallelo tra la valutazione delle prove che si raccolsero contro il colono Padelletti ed i testi Magliacani e Guerrini, e quella delle prove raccolte contro l'Avv. Donatini, che abbiamo sopra rivelate?

E quale esempio sarà per il pubblico questa aperta consacrazione del diritto di calunniare - senza dargli adito alla difesa - chi, con sacrifici personali, ha dato se stesso ad una battaglia penosa in pro della salute e del patrimonio dei poveri del suo paese? e cosa ne concluderà allorchè istintivamente verrà a confrontarla colla concessione della grazia al colono Padelletti, non già sotto la spinta di un dubbio sentito intorno alla di lui responsabilità, ma quasi in premio di essersi curvato in ginocchio - dopo avere, secondo l'accusa, ingannato Magistrati e difensori - per portare sulle sue spalle, in trionfo, Don Camillo Capitani, lungo il sentiero della vendetta, del quale non si scorge ancora la fine?

Sappiamo che l'Avv. Tozzi - dopo che saranno definiti i processi che lo riguardano e sarà così dileguata ogni ragione d'interesse personale politico - intende provocare una inchiesta intorno a tutti questi fatti. E farà bene.

Noi abbiamo sperato fin qui che - come già nelle autorità politiche - turlupinate fin qui intorno ai nostri intendimenti per parte della medesima congrega, anche nell'autorità giudiziaria di Siena sopravvenisse l'ora di una salutare respicienza. Ma la sentenza nella causa Magliacani-Guerrini, ci ha tolto in proposito ogni speranza.

Ci proponiamo a suo tempo di pubblicarla sulla sua integrità, perchè, con i suoi considerando, costituisce un documento decisivo, impressionante di quanto abbiamo inteso di dimostrare col parallelo dell'atteggiamento del Tribunale di Siena nei riguardi dell'Avv. Tozzi e di Don Camillo Capitani, i quali possono considerarsi come i poli contrapposti della nostra situazione locale.

La motivazione della sentenza non ci convince ed il dibattimento ha presentato così visibili lacune che noi pensiamo ella dovrà essere riparata.

Ma comunque nell'attesa che col processo dell'amico nostro, s'inizi lo scoperchiamento della verità, non possiamo non rilevare, con un senso di grande amarezza, che quando un Tribunale non ha creduto dipartirsi dall'affermazione che il Sig. Vincenzo Anghirelli, è persona proba e stimata in Montalcino, (ma chi glielo ha detto?) e che è teste disinteressato in queste cause: lui che fin dalla sentenza coll'Avv. Tamanti ha prestato l'opera sua di causidico al Capitani, ed è stato una parte attivissima in questi moltiplicati processi, ove ha presentate e spese istanze e querelle, sentiti stragiudicialmente i testimoni dei quali premeva stereotipare la deposizione, sentito sempre, alla sua volta, come testimone - dal processo contro il colono Padelletti a quello contro il " Crepuscolo ", del quale era corrispondente ordinario, e da quello contro Adrasto Guerrini a quello contro il Magliacani -; e quando, sulla semplice insinuazione di un Cav. Brignone - cui nemmeno si pensò a domandar conto della sua più che sospetta permanenza in Montalcino e delle aperte connivenze col Capitani e coi suoi fautori, proprio nel periodo preparatorio di queste procedure, un Tribunale ha potuto permettersi di fare delle gravissime insinuazioni di subornazione a carico degli amici nostri in genere e dall'Avv. Tamanti in specie, dopo aver rifiutato di ammetterli come testimoni e sulla base di un precedente sul quale il Tribunale stesso aveva ripetutamente rifiutato alla difesa ogni indagine, - quando così un Tribunale è potuto giungere a dare così incredibili prove di preconcepito e di prevenzione, non ha compiuto opera di giustizia.

Per assoluta mancanza di spazio dobbiamo rimandare al prossimo numero le lettere ricevute, la cronaca e diversi articoli.

COLLALLI

ACQUA MINERALE

BICARBONATA ALCALINA LITOSA

Per la cura radicale delle malattie renali. - In uso da mezzo secolo. Premiata a Torino con medaglia d'argento.

Spediscesi, entro casse, in fiaschi e bottiglie.

Dirigersi ai signori

FRATELLI ORSI - Montalcino
(Prov. di Siena)

ANTONIO FRANCHI Gerente-responsabile

Montalcino, Prem. Tipografia " La Stella "